

BANDO PER LA SELEZIONE DI TRE PRATICANTI AVVOCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE.

È indetta la selezione di praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Regione Marche (d'ora in poi Avvocatura), in attuazione della DGR n. 453 del 9 aprile 2018 (Criteri e modalità per la selezione di praticanti avvocato e per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale), sulla base dei criteri e delle modalità che seguono.

ART. 1 – Oggetto.

1. Il numero dei posti oggetto del presente bando è pari a tre.
2. La pratica forense, svolta presso l'Avvocatura, consiste nell'affiancamento all'avvocato affidatario nella gestione delle controversie e nella risoluzione delle questioni giuridiche allo stesso assegnate. Tale attività comporta la partecipazione alla stesura di atti e pareri, lo svolgimento di ricerche di dottrina e di giurisprudenza e la partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento all'avvocato affidatario.
3. Fatta salva la partecipazione alle udienze giudiziali, la pratica forense presso l'Avvocatura si svolge ad Ancona, in Piazza Cavour numero 23, e non può essere superiore a mesi dodici, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e a mesi sei, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

ART. 2 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al bando coloro che:
 - a) Sono in possesso della laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (LS/22- LMG/01), ovvero del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;
 - b) gli studenti universitari regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza in presenza di apposita convenzione tra l'Ordine degli avvocati di Ancona e l'università di appartenenza, ai sensi degli artt. 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e dell'art. 5 del regolamento del Ministero della Giustizia del 17

marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

2. Per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura il candidato deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
 - a) Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione europea;
 - b) Essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento adottato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocato;
 - c) Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;
 - d) Non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;
 - e) Nel caso di soggetto di cui al comma 1, lettera a), se già iscritto nel registro dei praticanti avvocato, non avere un'anzianità di iscrizione superiore ai sei mesi e non avere già superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

ART. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione alla pratica forense di cui al presente bando è presentata, unitamente alla documentazione di cui all'art. 5 del bando approvato con il presente decreto, esclusivamente in via telematica, utilizzando il FORM presente nella pagina <http://bandopraticanti.regione.marche.it/avvocatura>, entro le ore 24:00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale <http://www.norme.marche.it>;

Il termine di scadenza si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno utile non festivo nell'ipotesi in cui il suddetto termine scada di sabato o in un giorno festivo.

La procedura telematica non consente l'accesso dopo la scadenza del termine sopra indicato.

2. La procedura consente di produrre la domanda di iscrizione in formato PDF e di allegare il curriculum professionale e il documento di riconoscimento in corso di validità attraverso un percorso guidato.
3. A conclusione dell'inserimento, il candidato riceve conferma telematica dell'avvenuta acquisizione della domanda che viene automaticamente trasmessa al sistema di protocollazione informatica della Regione.
4. Sono irricevibili le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Il sistema consente di inserire una sola domanda per ciascun candidato.

6. La domanda e il curriculum sono confermati, previa sottoscrizione, nelle forme di cui all'art. 8, comma 1 ovvero trasmessi al servizio Avvocatura secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2.
7. Le comunicazioni o integrazioni sono inviate dall'Avvocatura all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda. Le risposte devono pervenire esclusivamente via mail nei termini richiesti.

ART. 4 – Contenuto della domanda di partecipazione

1. Nella domanda generata dal sistema informatico e sottoscritta nelle forme di cui all'art. 8, comma 1 ovvero nelle forme di cui all'art. 8 comma 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
 - a) le generalità, la data e luogo di nascita, il codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
 - c) il domicilio, se diverso dalla residenza, l'indirizzo di posta elettronica, il recapito telefonico;
 - d) la cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
 - f) di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) o lettera b);
 - g) l'anno accademico di immatricolazione, la sede Universitaria e la votazione riportata negli esami di diritto amministrativo, processuale amministrativo (amministrativo progredito o avanzato o giustizia amministrativa), diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, penale, procedura penale, diritto dell'Unione Europea, specificando, per gli esami sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità;
 - h) nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), già iscritti nel registro dei praticanti avvocato, la relativa data di iscrizione;
 - i) di possedere le necessarie conoscenze per l'utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
 - j) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
 - K) di non trovarsi in situazioni di potenziale o reale conflitto di interessi con la Regione Marche;

- l) di non svolgere o avere svolto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- m) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- n) di accettare le condizioni di soluzione anticipata del tirocinio forense previste nell'art. 4, comma 6, dell'allegato A della DGR n. 453/2018;
- o) di essere consapevole che lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione Marche;
- p) di essere consapevole che la pratica forense presso l'Avvocatura non può essere superiore a mesi dodici, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e a mesi sei, nel caso dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
- q) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e a osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto professionale e d'ufficio;
- r) di garantire un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, che, fatto salvo quanto previsto al seguente paragrafo, non può essere comunque inferiore alle venticinque ore settimanali, la partecipazione alle udienze e l'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale.
Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del minimo di ore di presenza presso gli uffici dell'Avvocatura regionale a causa delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, la pratica forense verrà considerata svolta se proficuamente ed effettivamente espletata tramite lo svolgimento delle attività previste all'art. 1 comma 2 con modalità "a distanza";
- s) di accettare che la Regione Marche possa interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato affidatario qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente;
- t) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare la Regione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679), alla raccolta e al trattamento degli stessi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, consapevole che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della selezione e dell'ammissione alla pratica forense presso la Regione Marche;
- u) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e di domicilio eletto, sopra indicati.

2. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Il controllo sarà esercitato almeno sulle autocertificazioni di

coloro che sono risultati idonei allo svolgimento della pratica forense e che, pertanto, vengono incaricati (ovvero i primi tre in graduatoria, salvo scorrimento della stessa). In caso di dichiarazione non veritiera l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 5 - Documentazione da allegare alla domanda.

1. Pena l'esclusione della domanda, il candidato deve allegare alla stessa la scansione del documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum professionale.
2. Il curriculum deve contenere gli elementi necessari alla valutazione del titolo o dell'esperienza che si intende segnalare. Nel curriculum i candidati devono indicare in particolare il possesso dei seguenti titoli e condizioni:
 - a) Eventuali collaborazioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) Titoli accademici o specializzazioni universitarie;
 - c) Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste cartacee o telematiche;
 - d) Il voto di laurea;

ART. 6 – Commissione valutatrice.

1. La Commissione valutatrice è nominata con decreto del dirigente del Servizio Avvocatura regionale e Attività normativa.
2. La Commissione procede alla selezione e alla conseguente formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei.

ART. 7 – Calendario della selezione.

1. Il luogo e la data dello svolgimento del colloquio finalizzato alla selezione dei praticanti, sono pubblicati dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande sulla pagina del Servizio: www.regione.marche.it/avvocatura .
2. Tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti. I candidati si devono presentare a sostenere il colloquio senza altro preavviso o invito. La mancata presentazione al colloquio è equiparata alla rinuncia alla selezione.

3. I candidati convocati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
4. A causa delle restrizioni conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il colloquio orale finalizzato alla selezione dei praticanti potrà essere eventualmente svolto anche in modalità a distanza tramite piattaforma Teams secondo le istruzioni che verranno impartite sulla pagina del Servizio: www.regione.marche.it/avvocatura .

ART. 8 – Modalità di svolgimento della selezione, formazione e utilizzazione della graduatoria di merito.

1. Avvenuta l'identificazione e prima dell'inizio delle operazioni relative allo svolgimento della selezione i candidati sottoscrivono davanti alla Commissione valutatrice la domanda e il curriculum professionale inviati tramite procedura telematica, pena l'esclusione immediata dalla selezione, salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. Qualora, a causa dell'emergenza epidemiologica, i colloqui dovessero essere tenuti con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 4, la domanda ed il curriculum vitae, sottoscritti analogicamente ovvero digitalmente, dovranno pervenire, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica che verrà appositamente indicato sulla pagina del Servizio: www.regione.marche.it/avvocatura, almeno 3 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del colloquio.

3. Il punteggio di complessivi 50 punti è assegnato in base ai criteri sotto indicati:

a) voto di laurea magistrale/specialistica ovvero del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario:

- 0 punti per un voto inferiore a 70;
- 2 punti per un voto compreso tra 70 e 79;
- 4 punti per un voto compreso tra 80 e 89;
- 6 punti per un voto compreso tra 90 e 99;
- 8 punti per un voto compreso tra 100 e 104;
- 10 punti per un voto compreso tra 105 e 110;
- 12 punti per un voto pari a 110 con lode;

b) tempo impiegato per il conseguimento della laurea magistrale/specialistica ovvero del diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento universitario:

- 0 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 7 anni;

- 3 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 6 anni e inferiore a 7 anni;
 - 5 punti nel caso in cui il periodo sia superiore a 5 anni e inferiore a 6 anni;
 - 8 punti nel caso in cui il periodo sia pari, o inferiore a 5 anni;
- c) media (aritmetica) complessiva dei voti conseguiti negli esami di diritto amministrativo (come ad esempio amministrativo progredito, avanzato o giustizia amministrativa), diritto costituzionale, diritto privato, diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale e diritto dell'Unione europea:
- 0 punti con una media inferiore o uguale a 20,99;
 - 2 punti con una media compresa tra 21,00 e 23,99;
 - 6 punti con una media compresa tra 24,00 e 26,99;
 - 8 punti con una media compresa tra 27,00 e 29,99;
 - 10 punti con una media pari a 30,00;
- d) colloquio motivazionale finalizzato ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare aspetti non evidenziati, a valutare le attitudini professionali del candidato ed eventuali titoli diversi (fino a 20 punti):
- 10 punti approfondimento dei contenuti curriculari, con particolare riferimento a quelli che hanno richiesto appositi iter formativi;
 - 5 punti aspetti motivazionali che hanno dettato la richiesta di partecipazione;
 - 5 punti padronanza del linguaggio, capacità comunicativa e qualità dei contenuti.
- 4.** Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito in base ai criteri di cui al comma 2, lettere da a) a c) e della votazione conseguita nel colloquio di cui al comma 2, lettera d).
 - 5.** I candidati che non abbiano raggiunto almeno 8 punti in base al calcolo dei criteri di cui al comma 2, lettere da a) a c) non sono ammessi al colloquio.
 - 6.** I candidati che non abbiano raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 20 punti finali non sono considerati idonei e non sono inseriti nella graduatoria.
 - 7.** La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parità del punteggio finale è preferito il candidato più giovane di età anagrafica.
 - 8.** I primi tre candidati ammessi alla pratica forense presso l'Avvocatura, una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità dell'avvocato affidatario, devono iniziare a frequentare gli Uffici dell'Avvocatura Regionale, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, al

fine di consentire l'iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Ancona o, qualora già iscritti, al fine di modificare il nominativo del *dominus*.

Dell'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dall'Ordine degli avvocati di Ancona e della modificazione del nominativo del *dominus* deve essere data comunicazione al Servizio.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporterà la decadenza immediata dalla posizione in graduatoria, salvo giustificato motivo tempestivamente comunicato al Servizio.

9. La Regione Marche provvederà agli adempimenti amministrativi previsti dall'art. 4, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato A della DGR 453/2018.
10. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 7 determina l'immediata cessazione del rapporto con il Servizio di cui al presente bando e l'automatica decadenza dalla posizione in graduatoria.
11. L'ammissione al tirocinio forense dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), è subordinato all'esistenza della convenzione tra l'Ordine degli avvocati di Ancona e l'Università di appartenenza, ai sensi degli artt. 40 e 41, comma 6, lettera d), della legge n. 247/2012.
12. In caso di rinuncia dei soggetti risultati vincitori ovvero nelle ipotesi di decadenza, l'Amministrazione può attingere dalla graduatoria sino a esaurimento della stessa, nei limiti di tempo previsti dal comma seguente
13. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Dirigente del Servizio, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale ed è valida e utilizzabile per un periodo di un anno dalla data della sua approvazione.

ART. 9 Rimborso forfettario delle spese.

1. Al tirocinante in regola con la frequenza minima utile per la pratica forense secondo quanto prescritto alla lettera r), del comma 1, dell'art. 4, è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'attività svolta di euro 400 lordi mensili.
2. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 ha cadenza trimestrale ed è subordinata all'attestazione del regolare svolgimento della pratica.

ART. 10 - Norme finali e di rinvio.

1. Il Dirigente del Servizio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. Di tali decisioni è data apposita comunicazione sul sito istituzionale. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

2. Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla DGR n. 453/2018, alla normativa di settore e al codice deontologico forense.
3. La Regione per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio può decidere, in modo insindacabile, di non dar luogo all'ammissione alla pratica relativamente a una parte o anche alla totalità dei posti disponibili indicati nel bando. Pertanto l'eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura.
4. La Regione può interrompere lo svolgimento della pratica forense in qualsiasi momento sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi sia su indicazione dell'avvocato affidatario qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente (art. 4, comma 1, lettera s).
5. La pratica forense non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, neppure occasionale, con la Regione, non fa sorgere diritti e interessi di natura patrimoniale fatto salvo il rimborso forfettario delle spese di cui all'articolo 9 e non può durare più di dodici mesi.

ART. 11 – Responsabilità del procedimento e informazioni.

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulietta Rombini (tel. 071/8065012; e-mail: giulietta.rombini@regione.marche.it).

Altro referente:

- Dott. Orlando Micucci (tel. 071/8065003; e-mail: orlando.micucci@regione.marche.it);

2. Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento o l'altro referente dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni feriali (sabato escluso).

ART. 12 – Trattamento dati.

1. I dati personali di cui l'amministrazione è venuta in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della selezione e la formazione della graduatoria di merito.